



# COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 29 del 22.07.2020

COPIA

**Oggetto: Modifiche al regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)**

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di luglio, nella sede comunale, alle ore 16:00, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

SECCI MARIA PAOLA	P	CARDIA MARIA FABIOLA	P
CINELLI MARCO	P	PILI VANINA	P
DEMEGLIO PAOLA	P	MEREU MARTINA	P
LEDDA IGNAZIA	P	SPIGA MARIO	P
MUSCAS LUCIANO	P	PIERETTI RICCARDO	P
SCHIRRU GIAN FRANCO	P	ASUNIS LUANA	A
SERRAU MARIO ALBERTO	P	ARGIOLAS FRANCESCO	P
CRISPONI ANNETTA	P	RIJO ELISABETH	A
MURA IGINO	P	IBBA GIOVANNI	P
MURA MICHELA	P	LOCCI IGNAZIO	P
SERRA FRANCESCO	P		

Totale Presenti: 19

Totali Assenti: 2

Il Presidente MUSCAS LUCIANO, assume la presidenza.

Partecipa la Vicesegretaria Comunale LICHERI SANDRA.

Risultano presenti gli assessori: TACCORI MATTEO - SECHI ROSALIA - BULLITA MASSIMILIANO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) che prevedeva l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'imposta unica comunale (IUC), il cui presupposto era rappresentato dal possesso di immobili e dall'erogazione e fruizione dei servizi comunali;

Rilevato che la IUC era composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI), dovuta per la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visto il "Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)", redatto ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e dell'art. 1, comma 682, della legge n. 147/2013, approvato con deliberazione C.C. n. 25 del 29/07/2014 e modificato con le deliberazioni n. 28 del 30/07/2015, n. 15 del 26/04/2016, n. 5 del 24/03/2017 e n. 51 del 4/12/2018;

Visto l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) che ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e ha altresì stabilito che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019;

Considerato che il regolamento IUC contiene sia norme generali applicabili a ciascuno dei tre tributi, sia norme particolari riguardanti la disciplina dei singoli tributi e che dal 2020 sarà applicabile per l'attività accertativa su IMU, TARI e TASI per le annualità d'imposta fino al 2019;

Atteso che le novità normative contenute nella legge di bilancio 2020 e le disposizioni ARERA riguardanti la disciplina della TARI, oltre all'esigenza di chiarezza nei confronti dei cittadini-contribuenti, impongono l'approvazione di un nuovo regolamento disciplinante la tassa sui rifiuti (TARI) per gli anni d'imposta 2020 e successivi nonché l'adeguamento delle disposizioni contenute nel regolamento IUC e riguardanti l'attività di accertamento IMU, TASI e TARI per le annualità ancora accertabili;

Ritenuto, in particolare, di dover modificare gli articoli 48, 49, 51 e 55 del regolamento per l'applicazione della Imposta Unica Comunale (IUC), allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, al fine di adeguarlo alle novità normative contenute nella legge di bilancio 2020, n. 160/2019;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, avente ad oggetto la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni, a norma del quale *"i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*;

Visto l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, secondo il quale il termine ultimo per approvare i regolamenti relativi alle entrate locali è la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Preso atto che la disposizione di cui sopra stabilisce, inoltre, che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998”;*
- l'art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019, ove si prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”;*

Dato atto che l'art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019 prevede che: *“Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”;*

Visto l'articolo 138 del D.L. n. 34/2020, il quale ha abrogato il citato comma 779 e ha stabilito che il nuovo termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 è il 31 luglio 2020;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.EE.LL.;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, il regolamento in oggetto è stato sottoposto al parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale n. 23 in data 16.07.2020;

Sentita l'esposizione dell'argomento fatta dall'assessore Taccori Matteo, come riportata nel verbale integrale della seduta;

Con 13 voti a favore, 5 astenuti (Mura Igino, Cardia M. Fabiola, Serra Francesco, Mura Michela, Spiga Mario).

#### DELIBERA

Di modificare gli articoli 48, 49, 51 e 55 del “Regolamento per l'applicazione della Imposta Unica Comunale (IUC)”, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, al fine di adeguarlo alle novità normative contenute nella legge di bilancio 2020, n. 160/2019;

Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98;

Successivamente, su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Entra la consigliera Mura Michela

Con 13 voti a favore, 6 astenuti (Mura Igino, Mura Michela, Cardia M. Fabiola, Serra Francesco, Mura Michela, Spiga Mario).

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

**Regolarità tecnica: FAVOREVOLE**

Data 09/07/2020

IL RESPONSABILE  
F.TO ALESSANDRA SORCE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

**Regolarità contabile: FAVOREVOLE**

Data 09/07/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  
F.TO ALESSANDRA SORCE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.TO LUCIANO MUSCAS

LA VICESEGRETARIA COMUNALE  
F.TO SANDRA LICHERI

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/07/2020 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **27/07/2020** al **11/08/2020** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 27/07/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 11/08/2020

LA VICESEGRETARIO COMUNALE  
F.TO SANDRA LICHERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 28.07.2020



# COMUNE DI SESTU CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

## REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 29/07/2014  
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 30/07/2015  
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 26/04/2016  
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 24/03/2017  
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 04/12/2018  
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/07/2020

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Sestu, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge n. 147/2013.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **Articolo 2 - Presupposto**

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

### **Articolo 3 - Soggetto attivo**

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Sestu per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

### **Articolo 4 - Componenti del tributo**

1. Il tributo si articola in due componenti:
  - la componente patrimoniale, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;
  - la componente servizi, articolata a sua volta nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, commi 669-679, della Legge n. 147/2013, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento e nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge n. 147/2013, destinata alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

### **Articolo 5 – Funzionario responsabile**

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo, cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

## **TITOLO II - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

### **Articolo 6 - Immobili assimilati alle abitazioni principali**

1. In aggiunta alle ipotesi di abitazione principale espressamente previste dalla legge, sono assimilate all'abitazione principale, le seguenti fattispecie:
  - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  - b) Abrogato con deliberazione C.C. n. 28 del 30/07/2015
2. Allo stesso regime delle abitazioni di cui al comma precedente soggiacciono anche le pertinenze, nei limiti previsti dalla disciplina nazionale per le pertinenze dell'abitazione principale.

### **Articolo 7 – Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti**

Abrogato con deliberazione C.C. n. 28 del 30/07/2015

### **Articolo 8 – Immobili utilizzati da enti non commerciali**

1. L'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. 504/1992 è estesa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 460/1997, ai sensi dell'art. 21 dello stesso decreto 460.
2. L'esenzione spetta a condizione che la ONLUS risulti, al 1° gennaio dell'anno di imposizione, iscritta nell'anagrafe delle ONLUS di cui all'articolo 11 del D. Lgs. n. 460/1997. La cancellazione dal predetto elenco ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

### **Articolo 9 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili<sup>1</sup>**

1. Le aree definite fabbricabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia urbanistica, così come disciplinate dal vigente strumento urbanistico comunale, sono soggette ad IMU e scontano l'imposta in base al valore venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, e allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, sulla base di specifica perizia effettuata dall'ufficio tecnico ovvero da terzi professionisti, i valori medi venali in comune commercio delle aree edificabili site nel territorio del Comune.
3. I valori espressi dalla Giunta sono da intendersi come valori di riferimento, posto il rispetto del precedente comma 1 e quindi non rappresentano un vincolo per l'attività di accertamento che potrà utilizzare ogni elemento ed ogni documento utile a determinare il valore venale dell'area.
4. Qualora il contribuente abbia determinato il valore delle aree edificabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati

<sup>1</sup>Commi 2 e 3 sostituiti con deliberazione C.C. n. 5 del 24/03/2017

ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

### **Articolo 10 – Aree non fabbricabili**

1. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio successivo.

2. Sono inoltre considerate aree inedificabili, non soggette all'imposta:

- le aree che ricadono in zona prevista nello strumento urbanistico di inedificabilità assoluta;
- le aree ubicate nella zona H;
- le altre aree che le norme di igiene e sanità considerano inedificabili.

### **Articolo 11 – Rimborso dell'imposta per dichiarata inedificabilità di aree**

1. E' possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'IMU pagata per quelle aree che, in seguito ai versamenti effettuati, siano divenute inedificabili, limitatamente all'anno in cui si verifica la dichiarazione di inedificabilità e alla sola imposta di competenza comunale.

2. Condizioni indispensabili affinché si abbia diritto al rimborso è che:

a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della Legge n. 1150/1942 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) non siano state intraprese azioni, ricorsi avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, ricorsi avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;

c) le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano a norme di legge approvate definitivamente.

3. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve dichiarare la sussistenza delle condizioni sopra richiamate.

### **Articolo 12 – Fabbricati inagibili o inabitabili**

1. La base imponibile IMU è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

2. Per inagibilità o inabitabilità si intende il degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. A titolo esemplificativo si considerano inagibili quei fabbricati nei quali:

- a) il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischio di crollo;
  - b) i muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
  - c) quelli per i quali è accertata l'inagibilità con documentazione rilasciata dalla A.S.L.;
  - d) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.
3. L'inagibilità o inabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

### **Articolo 13 – Versamenti effettuati da un contitolare o altro soggetto**

- 1. I versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati.
- 2. In caso di insufficiente o tardivo versamento ciascun contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso.
- 3. Si considerano validi i versamenti erroneamente effettuati da soggetti non tenuti all'assolvimento dell'imposta che dichiarino espressamente di rinunciare al rimborso delle somme versate in favore del soggetto passivo d'imposta.

## **TITOLO III - TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

### **Articolo 14 – Presupposto per l'applicazione del tributo**

1. Presupposto della tassa sui rifiuti, di seguito TARI, è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La presenza di arredi e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, gas, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si intendono per:
  - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) aree scoperte, le superfici operative delle utenze non domestiche;
  - c) utenze domestiche, le utenze adibite a civile abitazione;
  - d) utenze non domestiche, le restanti utenze, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
4. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

### **Articolo 15 – Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo**

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come, a titolo esemplificativo:
  - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (acqua, energia elettrica, gas);
  - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
  - c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
  - e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori e fino alla data di inizio dell'occupazione;

- f) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- g) le aree scoperte pertinenziali di locali tassabili;
- h) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 C.C. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo sarà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre alle sanzioni per infedele dichiarazione e agli interessi di legge.

### **Articolo 16 – Soggetti passivi**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga i locali o le aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

4. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 C.C. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

### **Articolo 17 – Superficie dell'immobile**

1. In sede di prima applicazione della TARI, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, la base imponibile è data dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini Tarsu e TARES.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge n. 147/2013, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n.138/1998. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante

forme idonee a garantire la conoscibilità dell'atto al contribuente, nel rispetto dei principi dell'art. 6 della Legge n. 212/2000.

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

4. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Per le aree scoperte la superficie è determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

### **Articolo 18 – Riduzioni per produzione di rifiuti non conferibili al servizio pubblico**

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo consegue la predetta produzione di rifiuto speciale, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, occupati da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento a tributo delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

<b>ATTIVITA'</b>	<b>PERCENTUALE RIDUZIONE</b>
Falegnamerie	35%
Autocarrozzerie	38%
Autofficine per riparazione veicoli	35%
Gommisti	42%
Autofficine di elettrauto	20%
Distributori di carburante	20%
Ceramisti e lavoratori della pietra	44%
Fabbri e carpentieri	26%
Lavanderie e tintorie	15%
Verniciatori e lucidatori	40%
Studi fotografici	10%
Medici e laboratori	9%
Farmacie	27%
Tipografie	20%
Macellerie e pescherie	26%
Commercio e artigianato	18%

3. La riduzione è riconosciuta ai contribuenti in seguito alla presentazione di apposita istanza a pena di decadenza, entro il 30 giugno<sup>2</sup> di ogni anno, corredata da idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (ad esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, fatture, etc.). Per l'anno 2017 saranno considerate valide le istanze pervenute entro il 31 maggio a pena di decadenza.

4. Per il primo anno d'iscrizione negli elenchi dei contribuenti TARI la richiesta di detassazione - ove spettante - dev'essere presentata contestualmente alla denuncia tempestiva di inizio occupazione.

### **Articolo 19 - Decorrenza dell'obbligazione tributaria**

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree.

2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso e cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dall'articolo 44 del presente regolamento.

3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dall'articolo 44.

4. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo rispetto al termine stabilito si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione di tale dichiarazione, salvo che il contribuente riesca a dimostrare, con idonea documentazione, la data di effettiva cessazione.

5. Le variazioni nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte intervenute nel corso dell'anno che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all'articolo 44, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

### **Articolo 20 – Determinazione della tariffa del tributo**

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Le tariffe del tributo sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999.

### **Articolo 21 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti**

1. Le tariffe TARI sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

<sup>2</sup>Comma modificato con deliberazione C.C. n. 5 del 24/03/2017; comma modificato con deliberazione C.C. n. 51 del 04/12/2018

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti e i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. n. 158/1999.
3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
5. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge n. 147/2013, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
6. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo:
  - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
  - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

## **Articolo 22 – Piano finanziario**

1. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti e dalla relazione illustrativa di cui all'articolo 1, comma 683 della Legge n. 147/2013.
2. Il piano finanziario e la relazione di cui al comma precedente sono redatti ogni anno a cura dell'ufficio tecnico Settore Ambiente – Servizi Tecnologici e sono approvati dal Consiglio Comunale prima dell'approvazione del bilancio di previsione.
3. Il piano finanziario indica gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto all'esercizio precedente e le relative motivazioni.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

## **Articolo 23 - Articolazione delle tariffe del tributo**

1. Le tariffe sono articolate per le fasce di utenza domestica e non domestica; queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato B al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (parte fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (parte variabile).
3. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

- a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
- b. i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/1999, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

#### **Articolo 24 – Tariffa per le utenze domestiche**

1. La parte fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, ai sensi del D.P.R. 158/1999, punto 4.1, allegato 1.
2. La parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, ai sensi del D.P.R. 158/1999, punto 4.2, allegato 1.

#### **Articolo 25 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dall'anagrafe comunale. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati:
  - a) i soggetti residenti che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico del titolare dell'utenza;
  - b) i membri del nucleo familiare temporaneamente domiciliati altrove;
  - c) i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni.
2. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 44 fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate periodicamente dall'Ufficio anagrafe comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero o fuori dal territorio regionale e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo superiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata e con presentazione di apposita istanza - a pena di decadenza - per ciascun anno di imposta.<sup>3</sup>
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione è stabilito, salvo prova contraria:
  - in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata, ovvero
  - in un numero pari al numero medio dei componenti le famiglie del Comune di Sestu, determinato annualmente dall'ufficio anagrafe.

<sup>3</sup>Comma modificato con deliberazione C.C. n. 51 del 04/12/2018

5. Per le utenze domestiche a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti deve essere dichiarato dal soggetto passivo o dalle persone fisiche che occupano l'immobile. In assenza di dichiarazione si presume pari a due, salvo prova contraria.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.<sup>4</sup>

### **Articolo 26 – Tariffa delle utenze non domestiche**

1. La parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione ai sensi del D.P.R. 158/1999, punto 4.3, allegato 1.

2. La parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione ai sensi del D.P.R. 158/1999, punto 4.4, allegato 1.

### **Articolo 27 – Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, dichiarata dal soggetto passivo.

3. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria corrispondente all'attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenziale produttività di rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

### **Articolo 28 – Riduzioni per livelli inferiori di prestazione del servizio**

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati effettuato nell'ambito del territorio comunale è svolto principalmente con modalità porta a porta e col supporto dell'ecocentro comunale.

2. Il tributo è dovuto per intero nelle zone del territorio comunale in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati.

3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite, il tributo è dovuto in misura del 40%.

<sup>4</sup> Comma modificato con deliberazione C.C. n. 5 del 24/03/2017; comma modificato con deliberazione C.C. n. 51 del 04/12/2018

4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione e viene meno a decorrere dal giorno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

5. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20% del tributo.

6. Le riduzioni previste dal presente articolo si applicano sia alla parte fissa che alla parte variabile della tariffa.

### **Articolo 29 – Riduzioni tariffarie**

1. La tariffa si applica in misura ridotta nelle seguenti ipotesi:

a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 30%;

b. locali ed aree scoperte, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad altro uso non continuativo ma ricorrente, di durata non superiore a 183 giorni nell'anno solare, purché tale condizione risulti da licenza o altro atto rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità: riduzione del 30%;

c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 30%.

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate entro i termini per la presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in caso di dichiarazione fuori termini, dalla data di presentazione della dichiarazione.

3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza di dichiarazione.

5. Le riduzioni previste dal presente articolo si applicano sia alla parte fissa che alla parte variabile della tariffa.

### **Articolo 30 – Riduzioni per la raccolta differenziata**

1. Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata sono applicate su base comunale e collettiva riducendo il costo del servizio determinato dal piano finanziario. A questo scopo, nel piano finanziario si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi che il comune riceve dal sistema CONAI e dal sistema CDC RAEE (premi di efficienza) per alcune tipologie di rifiuti recuperabili.

2. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo.

3. La riduzione di cui al comma precedente, determinata nel 20% della parte variabile della tariffa, compete a condizione che il quantitativo dei rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto fra il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe e la superficie assoggettata a tributo.

4. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 maggio dell'anno successivo, a pena di decadenza, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente (con esclusione degli imballaggi secondari e terziari) ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D. Lgs. 152/2006, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

5. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi saranno calcolate a consuntivo con rimborso dell'eventuale eccedenza pagata.

### **Articolo 30 bis – Riduzioni per le utenze che effettuano il compostaggio aerobico individuale<sup>5</sup>**

1. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, è applicata a consuntivo una riduzione del 15% della parte variabile della tariffa.

2. Le modalità per l'ottenimento della riduzione di cui al presente articolo sono riportate nell'allegato C al presente regolamento, denominato "Disciplinare per la concessione di riduzioni inerenti la pratica del compostaggio aerobico individuale".

### **Articolo 31 – Agevolazioni<sup>6</sup>**

1. Abrogato delibera C.C. N. 28 del 30/07/2015

2. Per le abitazioni occupate da contribuenti di età superiore a settanta anni (compiuti al 31 dicembre dell'anno precedente) la tariffa è ridotta del 15% a condizione che il reddito imponibile del nucleo familiare relativo all'anno precedente non superi l'importo di 16.000,00 euro. Detto limite di reddito è aumentato di 1.000,00 euro per ciascun figlio disoccupato o inoccupato convivente.

<sup>5</sup> Articolo introdotto con deliberazione C.C. n. 5 del 24/03/2017

<sup>6</sup> Oggetto dell'articolo e comma 5 modificati con deliberazione C.C. n. 5 del 24/03/2017

3. La richiesta per usufruire delle agevolazioni previste nel presente articolo dev'essere presentata a pena di decadenza entro il 30 giugno<sup>7</sup> di ogni anno su moduli messi a disposizione dall'ufficio tributi ed ha effetto per l'anno in corso. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione comprovante la spettanza del diritto.

4. L'ufficio controlla la veridicità delle dichiarazioni dei contribuenti. In caso di dichiarazioni mendaci, il contribuente decade dal beneficio con effetto immediato. In questo caso, il funzionario procede alla revoca del beneficio e all'emissione dell'avviso di accertamento per infedele denuncia e contestuale irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, con copertura assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce il bilancio.

### **Articolo 32 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, l'ufficio applicherà la riduzione/agevolazione più favorevole al contribuente.

### **Articolo 33 - Tributo giornaliero**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile, commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%<sup>8</sup>. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del D. Lgs. n. 23/2011, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

4. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

5. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

### **Articolo 34 – Tributo provinciale**

1. Il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 è applicato alla TARI, nella misura percentuale stabilita annualmente dalla provincia.

<sup>7</sup> Comma modificato con deliberazione C.C. n. 5 del 24/03/2017; comma modificato con deliberazione C.C. n. 51 del 04/12/2018

<sup>8</sup> Comma modificato con deliberazione C.C. n. 5 del 24/03/2017

2. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente, previa trattenuta del compenso previsto dal citato art. 19.

### **Articolo 35 – Riscossione**

1. La TARI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997 (modello F24).

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge n. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.

3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate aventi cadenza bimestrale, scadenti l'ultimo giorno dei mesi di ottobre, dicembre, febbraio, aprile<sup>9</sup>. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge n. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica mediante servizio postale, con raccomandata con ricevuta di ritorno, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 46, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695, della Legge n. 147/2013 e l'applicazione degli interessi al tasso previsto dall'art. 14 bis del regolamento generale delle entrate tributarie.

<sup>9</sup> Comma modificato con deliberazione C.C. n. 5 del 24/03/2017; comma modificato con deliberazione C.C. n. 51 del 04/12/2018

## **TITOLO IV – TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

### **Articolo 36 - Presupposto e finalità**

1. Il presupposto impositivo del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 50 del presente regolamento.

### **Articolo 37 - Soggetti passivi**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo precedente, a qualsiasi uso adibiti.

### **Articolo 38 – Determinazione dell'obbligazione tributaria e ripartizione della TASI tra possessori e occupanti**

1. La TASI è dovuta per anno solare, a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. A tal fine si considera per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al pagamento della TASI nella misura del 30% e il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. In caso di occupanti, questi ultimi devono corrispondere la TASI con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale, applicando la percentuale di cui al comma precedente.

### **Articolo 39 - Determinazione della base imponibile**

1. La base imponibile per il calcolo della TASI è la stessa prevista ai fini dell'applicazione dell'IMU.
2. Per i fabbricati privi di rendita catastale si assume ai fini della determinazione del tributo la rendita presunta determinata avendo a riferimento i fabbricati similari. Il tributo determinato in base alla rendita presunta deve intendersi versato a titolo di acconto e sarà sottoposto a conguaglio con riferimento ai cinque anni precedenti la data di attribuzione della rendita definitiva. Il conguaglio è disposto dal comune entro il termine per l'esercizio dell'attività di accertamento.

## **Articolo 40 - Aliquote del tributo**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote TASI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione dell'immobile.
3. In caso di mancata approvazione delle aliquote per l'anno di riferimento, sono automaticamente prorogate quelle in vigore per l'esercizio precedente.

## **Articolo 41 - Servizi indivisibili e relativi costi**

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:
  - polizia locale;
  - biblioteca;
  - attività culturali e manifestazioni;
  - viabilità e trasporti;
  - illuminazione pubblica;
  - manutenzione e tutela ambientale del verde;
2. Il costo dei servizi è determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale che approva le aliquote, la quale deve quantificare per ciascun servizio tutti i costi sostenuti per l'erogazione del medesimo.
3. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi del servizio assicurata dalla TASI.

## **Articolo 42 - Versamento del tributo**

1. La TASI dovuta per l'anno in corso è versata in autoliquidazione da parte dei contribuenti alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013.
2. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997.
3. In deroga al disposto dell'art. 20 del regolamento generale delle entrate tributarie, il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 8 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e ad ogni singola obbligazione tributaria.
4. L'importo complessivo del tributo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge n. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
5. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

## **TITOLO V – DISPOSIZIONI COMUNI**

### **Articolo 43 - Dichiarazione IMU/TASI**

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione ai fini IMU/TASI entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme di legge.
3. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, sono tenuti a presentare la dichiarazione ai fini TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.

### **Articolo 44 - Dichiarazione TARI/TASI**

1. I soggetti passivi TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
  - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
4. Nel caso di occupazione di fabbricato da parte di soggetto non proprietario, la dichiarazione presentata ai fini TARI dall'occupante assolve gli obblighi dichiarativi TASI a carico di questo soggetto.
4. I soggetti obbligati sono tenuti a presentare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo. La dichiarazione può essere consegnata a mano, a mezzo posta con raccomandata a/r, a mezzo fax o posta elettronica allegando fotocopia del documento d'identità, PEC.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.
6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

  - a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
  - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
  - c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei locali;
  - d. Numero degli occupanti i locali;

- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione.

#### Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, attività esercitata, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei locali ed aree denunciati;
- e. Specificazione circa la eventuale produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, con indicazione dei codici rifiuto;
- f. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

7. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

8. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il 31 gennaio dell'anno successivo, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

9. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

10. Nel caso di edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati la dichiarazione deve essere presentata dal gestore dei servizi comuni.

11. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

### **Articolo 45 – Poteri del Comune**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 C.C.

3. Ai fini dell'attività di accertamento TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può

considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'ottanta per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998.

4. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, periodicamente, copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

#### **Articolo 46 - Sanzioni ed interessi**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D. Lgs. n. 472/1997.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

4. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

6. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.

7. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

#### **Articolo 47 - Accertamento con adesione**

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. n. 449/1997, si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

#### **Articolo 48 - Riscossione coattiva<sup>10</sup>**

<sup>10</sup> Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_ del \_\_ 07/2020

1. In caso di mancato pagamento dell'avviso di accertamento entro il termine per la presentazione del ricorso, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità previste dalle normative vigenti.

#### **Articolo 49 - Dilazioni di pagamento <sup>11</sup>**

1. Su istanza del contribuente destinatario di avvisi di accertamento il Funzionario Responsabile concede la ripartizione dell'importo dell'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 1, comma 796, della legge n. 160/2019.

#### **Articolo 50 - Rimborsi e compensazione**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata art. 14 bis del regolamento generale delle entrate tributarie, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge n. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

5. Per quanto riguarda la compensazione, si applica l'art. 20 bis del regolamento generale delle entrate tributarie.

6. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori al limite fissato all'art. 20 del regolamento generale delle entrate tributarie.

#### **Articolo 51 - Trattamento dei dati personali <sup>12</sup>**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).

#### **Articolo 52 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

#### **Articolo 53 – Disposizioni per l'anno 2014**

1. Per l'anno 2014 la TARI deve essere pagata in quattro rate bimestrali scadenti l'ultimo giorno dei mesi di novembre, gennaio, marzo, maggio.

<sup>11</sup> Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_ del \_\_/07/2020

<sup>12</sup> Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_ del \_\_/07/2020

2. Le domande per le agevolazioni previste dall'articolo 31 e per la riduzione prevista dall'articolo 18 dovranno essere presentate a pena di decadenza entro il 30 settembre 2014.

3. Per l'anno 2014 la TASI deve essere pagata in due rate scadenti rispettivamente il 16 ottobre e il 16 dicembre.

#### **Articolo 54 – Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni normative.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

#### **Articolo 55 - Entrata in vigore e norme finali<sup>13</sup>**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.

2. Alla data di entrata in vigore della IUC, a norma dell'art. 1, comma 704, della Legge n. 147/2013, è soppressa l'applicazione della TARES nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. n. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

3. Alla data di entrata in vigore della IUC, cessa di avere efficacia il regolamento IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29/03/2012. Rimane ferma l'applicazione di tutte le norme regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

4. Il presente regolamento resterà in vigore fino al completamento delle attività di accertamento di IMU, TARI e TASI per le annualità d'imposta fino al 2019.

<sup>13</sup> Comma 4 introdotto con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_ 07/2020

Allegato "A" AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE – TITOLO I – IMU <sup>14</sup>

VALORI VENALI AREE EDIFICABILI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO

Il valore delle aree edificabili ai fini dell'accertamento dell'imposta municipale propria, determinato per zone omogenee, secondo la classificazione prevista nel vigente Piano Urbanistico Comunale, è il seguente:

ZONA URBANISTICA OMOGENEA	VALORE UNITARIO A MQ.
(A) centro storico:	
- in assenza di piano particolareggiato	€/mq 146,42
- con piano particolareggiato in vigore	€/mq 195,22
(B1) di completamento residenziale interno	€/mq 225,72
(B2) di completamento residenziale esterno	€/mq 244,02
(B2) in presenza di vincolo urbanistico	€/mq 207,42
(C) di espansione residenziale:	
C1 (ex zone C e C*):	
- con sola classificazione e/o solo P. di L. approvato	€/mq 60,94
- P. di L. convenzionato e/o urbanizzazione in corso	€/mq 111,82
- con urbanizzazioni ultimate	€/mq 162,71
C2 (semi estensiva):	
- con sola classificazione e/o solo P. di L. approvato	€/mq 26,55
- P. di L. convenzionato e/o urbanizzazione in corso	€/mq 82,41
- con urbanizzazioni ultimate	€/mq 138,27
- in presenza del vincolo urbanistico	€/mq 22,57
C3 (semi estensiva):	
- con sola classificazione e/o solo P. di L. approvato	€/mq 21,25
- P. di L. convenzionato e/o urbanizzazione in corso	€/mq 54,87
- con urbanizzazioni ultimate	€/mq 88,50
- in presenza del vincolo urbanistico	€/mq 18,05
C3+S (solo quota C3):	
- con sola classificazione e/o solo P. di L. approvato	€/mq 21,25
- P. di L. convenzionato e/o urbanizzazione in corso	€/mq 54,87
- con urbanizzazioni ultimate	€/mq 88,50
C3+S (solo quota S):	
- con sola classificazione e/o solo P. di L. approvato	€/mq 17,00
- in presenza del vincolo urbanistico:	€/mq 14,45
C4 (super estensiva):	
- con sola classificazione e/o solo P. di L. approvato	€/mq 16,61
- P. di L. convenzionato e/o urbanizzazione in corso	€/mq 19,42
- con urbanizzazioni ultimate	€/mq 21,92

<sup>14</sup> Allegato abrogato con deliberazione C.C. n. 5 del 24/03/2017

Cpi (Dedalo e Ateneo):	
- con sola classificazione e/o solo P. di L. approvato	€/mq 60,94
- P. di L. convenzionato e/o urbanizzazione in corso	€/mq 111,82
- con urbanizzazioni ultimate	€/mq 162,71
C ex L.167/62	€/mq 14,12
(D1) industriali-commerciali-artigianali e di deposito, di consolidamento delle attività esistenti:	
- con sola classificazione e/o solo P. di L. approvato	€/mq 81,78
- P. di L. convenzionato e/o urbanizzazioni in corso	€/mq 109,03
- con urbanizzazioni ultimate	€/mq 136,29
(D1*) commerciale turistica e di svago:	
- con sola classificazione e/o solo P. di L. approvato	€/mq 81,78
- P. di L. convenzionato e/o urbanizzazioni in corso	€/mq 109,03
- con urbanizzazioni ultimate	€/mq 136,29
( D 2) industriali-commerciali-artigianali e di deposito, di nuovo insediamento:	
- con sola classificazione e/o solo P. di L. approvato	€/mq 62,90
- P. di L. convenzionato e/o urbanizzazioni in corso	€/mq 83,87
- con urbanizzazioni ultimate	€/mq 104,84
( D3 ) commerciale-artigianale:	
- con sola classificazione e/o solo P. di L. approvato	€/mq 47,18
- P. di L. convenzionato e/o urbanizzazioni in corso	€/mq 62,90-
con urbanizzazioni ultimate	€/mq 78,63
in presenza del vincolo urbanistico:	
• con sola classificazione e/o solo P. di L. approvato	€/mq 40,10
- con urbanizzazioni ultimate	€/mq 62,90
(G 1) servizi generali per attrezzature zonali e di carattere settoriale:	
- con sola classificazione e/o solo P. di L. approvato	€/mq 16,20
- P. di L. convenzionato e/o urbanizzazioni in corso	€/mq 26,10
- con urbanizzazioni ultimate	€/mq 36,00
(G1*) servizi commerciali-direzionali, interessati da piani attuativi approvati:	
- con sola classificazione e/o solo P. di L. approvato	€/mq 19,24
- P. di L. convenzionato e/o urbanizzazioni in corso	€/mq 30,99
- con urbanizzazioni ultimate	€/mq 42,75
(G 2) servizi generali per attrezzature di scala urbana e metropolitana:	
- con sola classificazione e/o solo P. di L. approvato	€/mq 15,19
- P. di L. convenzionato e/o urbanizzazioni in corso	€/mq 24,47
- con urbanizzazioni ultimate	€/mq 33,75
(G 3) attrezzature ricettive nel verde:	
- con sola classificazione e/o solo P. di L. approvato	€/mq 12,65
- P. di L. convenzionato e/o urbanizzazioni in corso	€/mq 20,39
- con urbanizzazioni ultimate	€/mq 28,12
in presenza del vincolo urbanistico con urbanizzazioni ultimate	€/mq 10,75

(G 4) - (G4*) servizi generali di supporto dell'attività agroalimentare	€/mq 10,74
(G 5) - (G5*) - (G*5) servizi generali per attrezzature culturali, sociali, sportive, ricreative:	
- con sola classificazione e/o solo P. di L. approvato	€/mq 12,62
- P. di L. convenzionato e/o urbanizzazioni in corso	€/mq 14,51
- con urbanizzazioni ultimate	€/mq 15,77
(G 6) servizi e attrezzature per lo sport, la cultura, lo svago e i servizi sociali:	
- con sola classificazione e/o solo P. di L. approvato	€/mq 8,44
- P. di L. convenzionato e/o urbanizzazioni in corso	€/mq 13,59
- con urbanizzazioni ultimate	€/mq 18,75
(G 7) servizi generali e impianti tecnologici	€/mq 9,67
(G 8) servizi generali a forte connotazione ambientale:	
- con sola classificazione e/o solo P. di L. approvato	€/mq 5,92
- P. di L. convenzionato e/o urbanizzazioni in corso	€/mq 9,54
- con urbanizzazioni ultimate	€/mq 13,16
(G 9) servizi e attrezzature commerciali, ricettive, d'intrattenimento e di svago, interessati da piani attuativi approvati:	
- con urbanizzazioni ultimate	€/mq 75,00
(G 10) ex zona D1* servizi commerciali, ricettivi e di svago:	
- con sola classificazione e/o solo P. di L. approvato	€/mq 17,21
- P. di L. convenzionato e/o urbanizzazioni in corso	€/mq 27,73
- con urbanizzazioni ultimate	€/mq 38,25
- in presenza del vincolo urbanistico	€/mq 14,63
(G 10*) servizi commerciali, ricettivi e di svago:	
- con sola classificazione e/o solo P. di L. approvato	€/mq 9,56
- P. di L. convenzionato e/o urbanizzazioni in corso	€/mq 15,41
- con urbanizzazioni ultimate	€/mq 21,25
- in presenza del vincolo urbanistico:	
con sola classificazione e/o solo P. di L. approvato	€/mq 8,13
(G 11) strutture per lo sport, la cultura, il tempo libero, i servizi sociali e ricreativi:	
- con sola classificazione e/o solo P. di L. approvato	€/mq 9,56
- P. di L. convenzionato e/o urbanizzazioni in corso	€/mq 15,41
- con urbanizzazioni ultimate	€/mq 21,25
- in presenza del vincolo urbanistico	
con sola classificazione e/o solo P. di L. approvato	€/mq 8,13
(G13) serbatoio idrico	€/mq 3,53
(G15) distributori di carburanti	€/mq 9,56
(S2) attrezzature di interesse comune	€/mq 9,56
(S3) spazi e verde pubblico attrezzati	€/mq 9,56
(S4) parcheggi	€/mq 9,56
Per l'anno 2014:	

- il valore delle aree appartenenti alla 1<sup>a</sup> fascia delle zone omogenee D1 e D2 (con sola classificazione e/o solo piano di lottizzazione approvato) è considerato congruo se inferiore fino al 35% rispetto al valore stabilito nei punti precedenti;
- il valore delle aree appartenenti alla 2<sup>a</sup> fascia (con piano di lottizzazione convenzionato e/o urbanizzazioni in corso) e alla 3<sup>a</sup> fascia (con urbanizzazioni ultimate) delle zone omogenee D1 e D2 è considerato congruo se inferiore fino al 20% rispetto al valore stabilito nei punti precedenti;
- il valore venale delle aree ricadenti entro la zona inondabile, così come rappresentata nel PUC, è considerato congruo se inferiore fino al 25% rispetto al valore stabilito ai punti precedenti.

Ai valori venali stabiliti per le diverse zone urbanistiche sono applicate le seguenti percentuali di riduzione per i seguenti casi particolari:

Presenza di elettrodotti e/o linee aeree di media o alta tensione, che possono implicare la necessaria rimozione ai fini dell'utilizzo fondiario del terreno	4%
Situazione orografica del terreno implicante azioni massicce di adeguamento del piano di sistemazione ai fini di un utilizzo immediato del fondo o tali da compromettere uno studio razionale di assetto urbanistico	2%
Presenza di sottoservizi di acquedotto di competenza di Enti con azione di servitù attive permanenti e/o temporanee	3%
Consistenza del terreno che non consente l'utilizzo autonomo nel rispetto delle norme di attuazione dello strumento urbanistico	1%

ALLEGATO B AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA  
 COMUNALE – TITOLO III - TARI

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA'  
 CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI  
 Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti - DPR 158/1999

Numero	Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Distributori carburanti, impianti sportivi
5	Esposizioni, autosaloni, parti comuni di centri commerciali
6	Alberghi con ristorante
7	Alberghi senza ristorante
8	Case di cura e riposo, caserme, grandi comunità
9	Ospedali
10	Uffici
11	Negozi di abbigliamento, calzature, cartolerie, librerie, ferramenta, beni durevoli
12	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
13	Negozi particolari quali ombrelli, tappeti, tende e tessuti
14	Parrucchieri, barbieri, estetiste
15	Altre attività artigianali
16	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
17	Attività industriali con capannoni di produzione
18	Attività artigianali di produzione beni specifici
19	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, birrerie
20	Mense, birrerie, hamburgerie
21	Bar, caffè, pasticcerie, pizze al taglio e da asporto
22	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
23	Plurilicenze alimentari e/o miste
24	Ortofrutta, fiori e piante, pescherie
25	Ipermercati di generi misti
26	Discoteche, night club, sale giochi

ALLEGATO C AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE – TITOLO III – TARI – ARTICOLO 30 BIS “RIDUZIONI PER LE UTENZE CHE EFFETTUANO IL COMPOSTAGGIO AEROBICO INDIVIDUALE”

Disciplinare per la concessione di riduzioni inerenti la pratica del compostaggio aerobico individuale

Articolo 1 – Soggetti destinatari

1. I soggetti destinatari della riduzione di cui all'art. 30 bis del regolamento IUC sono i seguenti contribuenti TARI:

- utenze non domestiche esercenti attività agricole e vivaistiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività medesime;
- utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino.

2. L'esercizio della pratica del compostaggio comporta, per tali utenze, l'impegno a non conferire i rifiuti organici nel circuito di raccolta.

Articolo 2 – Condizioni per la richiesta dell'agevolazione

1. Al fine di ottenere la riduzione i contribuenti interessati dovranno presentare apposita istanza a pena di decadenza dal 1 al 31 gennaio su modulistica predisposta dall'ufficio tributi, attestante l'esercizio della pratica del compostaggio, il possesso delle attrezzature necessarie e la loro installazione secondo la normativa vigente, la restituzione del contenitore per il ritiro della frazione organica all'appaltatore del servizio. Al modulo di richiesta deve essere allegata una planimetria indicante il posizionamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio del compostaggio.

2. La riduzione è concessa a condizione che:

- l'abitazione del richiedente sia dotata di un terreno/orto/giardino di superficie complessiva superiore a 50 mq;
- i contribuenti interessati non abbiano insoluti pregressi in materia di tassa rifiuti comunque denominata.

3. Il compostaggio aerobico dovrà avvenire nel rispetto delle norme igienico-sanitarie su aree di proprietà privata o in disponibilità, pertinenziali ovvero adiacenti all'abitazione per cui si richiede la riduzione, in quanto costituisce presupposto della riduzione l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio ed il recupero, a fini agronomici, della frazione verde e organica prodotta. Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà perciò essere ben definito e verificabile.

4. Il richiedente deve dichiarare nell'istanza di riduzione, la destinazione finale del compost prodotto, la quale dovrà essere compatibile con le attività di giardinaggio, orticoltura, agricoltura. Non è ammesso l'utilizzo del compost prodotto in siti esterni al territorio comunale.

5. Il richiedente è tenuto a consentire, in qualunque momento, il sopralluogo di personale dell'Amministrazione o di altro personale appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio aerobico della frazione umida. Il personale potrà inoltre verificare il rispetto della reale differenziazione del rifiuto, la localizzazione della compostiera e la possibilità di utilizzo del compost maturo da parte del richiedente.

6. Qualora, nel corso di un controllo, venga riscontrato che il compostaggio aerobico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale pratica sia realizzata solo parzialmente o in modo sporadico, ovvero in caso di rifiuto all'accesso, l'agevolazione sarà revocata e si procederà al recupero del tributo con applicazione di sanzioni ed interessi. L'utente che intenda ottenere nuovamente la riduzione dopo la revoca, potrà presentare nuova istanza nell'anno successivo a quello della revoca.

7. Il richiedente è tenuto e si impegna ad effettuare correttamente la raccolta differenziata con le modalità organizzate dal comune. Qualora sia accertato, a carico dell'utente, il mancato rispetto delle prescrizioni relative alla raccolta differenziata, anche in presenza di compostaggio aerobico correttamente effettuato, la riduzione sarà revocata e si procederà al recupero del tributo con applicazione di sanzioni ed interessi. In tal caso, l'utente che intenda ottenere nuovamente la riduzione dovrà presentare nuova istanza nell'anno successivo a quello della revoca.

8. Fatto salvo quanto previsto all'art. 889 del codice civile, il richiedente si impegna a non causare molestie al vicinato con l'attività di compostaggio aerobico e solleva l'Amministrazione da qualsivoglia responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti.

9. In caso di rinuncia alla pratica del compostaggio aerobico il contribuente è tenuto a presentare apposita comunicazione all'ufficio protocollo, mediante modulo di cessazione della pratica del compostaggio aerobico della frazione organica dei rifiuti urbani e rinuncia alla riduzione di cui all'art. 30 bis del regolamento IUC, messo a disposizione dall'ufficio tributi. A seguito di tale comunicazione la riduzione cesserà di essere applicata con decorrenza dallo stesso anno di presentazione.

## INDICE

### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

Articolo 2 – Presupposto

Articolo 3 – Soggetto attivo

Articolo 4 – Componenti del tributo

Articolo 5 – Funzionario responsabile

### TITOLO II - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Articolo 6 – Immobili assimilati alle abitazioni principali

Articolo 7 – Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti

Articolo 8 – Immobili utilizzati da enti non commerciali

Articolo 9 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

Articolo 10 – Aree non fabbricabili

Articolo 11 – Rimborso dell'imposta per dichiarata inedificabilità di aree

Articolo 12 – Fabbricati inagibili o inabitabili

Articolo 13 – Versamenti effettuati da un contitolare o altro soggetto

### TITOLO III - TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 14 – Presupposto per l'applicazione del tributo

Articolo 15 – Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

Articolo 16 – Soggetti passivi

Articolo 17 – Superficie dell'immobile

Articolo 18 – Riduzioni per produzione di rifiuti non conferibili al servizio pubblico

Articolo 19 – Decorrenza dell'obbligazione tributaria

Articolo 20 – Determinazione della tariffa del tributo

Articolo 21 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

Articolo 22 – Piano finanziario

Articolo 23 – Articolazione delle tariffe del tributo

Articolo 24 – Tariffa per le utenze domestiche

Articolo 25 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

Articolo 26 – Tariffa delle utenze non domestiche

Articolo 27 - Classificazione delle utenze non domestiche

Articolo 28 – Riduzioni per livelli inferiori di prestazione del servizio

Articolo 29 – Riduzioni tariffarie

Articolo 30 – Riduzioni per la raccolta differenziata

Articolo 30 bis - Riduzioni per le utenze che effettuano il compostaggio aerobico individuale

Articolo 31 – Agevolazioni

Articolo 32 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni

Articolo 33 – Tributo giornaliero

Articolo 34 – Tributo provinciale

Articolo 35 – Riscossione

### TITOLO IV - TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Articolo 36 – Presupposto e finalità

Articolo 37 – Soggetti passivi

Articolo 38 – Determinazione dell'obbligazione tributaria e ripartizione della TASI tra possessori e occupanti

Articolo 39 – Determinazione della base imponibile

Articolo 40 – Aliquote del tributo

Articolo 41 – Servizi indivisibili e relativi costi

Articolo 42 – Versamento del tributo  
TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI  
Articolo 43 – Dichiarazione IMU/TASI  
Articolo 44 – Dichiarazione TARI/TASI  
Articolo 45 – Poteri del Comune  
Articolo 46 – Sanzioni ed interessi  
Articolo 47 – Accertamento con adesione  
Articolo 48 – Riscossione coattiva  
Articolo 49 – Dilazioni di pagamento  
Articolo 50– Rimborsi e compensazione  
Articolo 51 – Trattamento dei dati personali  
Articolo 52 – Norma di rinvio  
Articolo 53 – Disposizioni per l'anno 2014  
Articolo 54 – Clausola di adeguamento  
Articolo 55 - Entrata in vigore e norme finali

Allegato A – Valori venali aree edificabili ai fini dell'accertamento

Allegato B – Tabella categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti

Allegato C - Disciplinare per la concessione di riduzioni inerenti la pratica del compostaggio aerobico individuale